Determinazione n. 16 /2020

PROCEDURA NEGOZIATA INDETTA AI SENSI ART. 1 COMMA 2 LETT. B) L. N° 120/2020 AVENTE AD OGGETTO IL "SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI DEL CONSORZIO DTT SCARL PER IL TRIENNIO 2020-2022" – REVOCA IN AUTOTUTELA DETERMINAZIONE N° 13/2020 DEL 13/11/2020

IL PRESIDENTE

Premesso che DTT Scarl è un organismo di diritto pubblico, le cui quote sono detenute per il 74% dall'Ente di diritto pubblico "Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile" (ENEA), per il 25% dall'Impresa di diritto italiano "ENI spa" e per il restante 1% dal consorzio con attività esterna di diritto Italiano, "CREATE (CONSORZIO DI RICERCA PER L'ENERGIA, L'AUTOMAZIONE E LE TECNOLOGIE DELL'ELETTROMAGNETISMO)";

Premesso che DTT, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 8, del D.lgs. 175/2016 s.m.i., ha lo scopo di promuovere nell'interesse dei soci, anche in collaborazione con organismi ed enti nazionali, europei ed internazionali, la ricerca scientifica, in particolare applicata, lo sviluppo tecnologico, la formazione superiore e la diffusione dei risultati nel settore della Fusione Termonucleare Controllata;

Visto l'accordo sottoscritto in data 12 marzo 2020 con il quale l'ENEA ha affidato a DTT Scarl la costruzione e la gestione della macchina sperimentale Divertor Tokamak Test;

Premesso che per lo svolgimento delle proprie attività DTT Scarl si avvale di finanziamenti pubblici;

Vista la delibera dell'assemblea dei soci del 12 marzo 2020 nella quale si deliberava di dare mandato all'organo amministrativo di DTT di individuare una società di revisione cui affidare l'incarico;

Vista la Determinazione n. 6/2020 del 18/09/2020 (All.1) con la quale è stato nominato quale Responsabile unico del procedimento il Dott. Giovanni Pucino e contestualmente si autorizzava l'indizione ai sensi dell'art 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020 e s.m.i. di una procedura negoziata per il "*Servizio di revisione legale dei conti del consorzio DTT scarl per il triennio 2020-2022*" da aggiudicarsi in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'art. 95, comma 3 del Codice e con la quale, inoltre, si autorizzava la pubblicazione sul profilo committente DTT di un avviso di indagine al fine di individuare operatori economici da invitare alla fase di selezione;

Premesso che in data 22/09/2020 è stato pubblicato sul sito della committente DTT l'avviso di

indagine di mercato;

Premesso che in data 07/10/2020 con comunicazione inviata a mezzo PEC sono stati invitati a presentare offerta gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti nell'Avviso di indagine;

Vista la relazione (All.2) predisposta dal RUP, Dott. Giovanni Pucino, nella quale si afferma che in data 18/11/2020, a seguito di verifiche interne, codesta stazione appaltante ha appreso che per mero errore materiale l'invito a presentare offerta non è stato recapitato ad uno degli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso di indagine, il quale aveva manifestato entro i termini prefissati il proprio interesse;

Premesso che l'errore materiale di cui sopra non è imputabile all'operatore economico e che DTT intende garantire la più ampia partecipazione possibile alla procedura e allo stesso tempo assicurare la parità di trattamento tra tutti i possibili interessati;

Ritenuto che l'elenco ammessi/esclusi approvato con la Determinazione n°13/2020 del 13/11/2020 (All.3) si basi sull'assunto errato che l'operatore economico non fosse interessato a partecipare alla procedura, mentre in verità non era stato informato della procedura in corso;

Rilevato che l'art Art.21-quinquies comma 1 della L. n°241/90 stabilisce che "*Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. […]*";

Rilevato che l'adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla Stazione appaltante, da esplicarsi in qualunque momento di una procedura ad evidenza pubblica quando si manifesti un interesse pubblico sopravvenuto o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento;

Premesso che l'esigenza di stipulare un contratto per la realizzazione delle attività di cui al titolo, in accordo alle previsioni Statutarie, permane concreta ed attuale, al fine di dotare il Consorzio DTT Scarl di un processo complesso e strutturato di verifiche, svolte da società di revisione contabile iscritte al Registro dei revisori legali del MEF, in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), che consentano al revisore stesso di emettere un giudizio in merito al fatto che il bilancio d'esercizio di DTT Scarl, con una ragionevole certezza, non contenga errori significativi e abbia una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti di gestione;

Considerato che codesta stazione appaltante non ha proceduto all'apertura delle offerte tecniche ed economiche finora presentate, e pertanto non risulta violato il principio di segretezza delle offerte;

Considerato che al fine di tutelare il principio di conservazione dell'atto amministrativo e di speditezza dell'azione amministrativa, si ritiene sufficiente riaprire il termine per la presentazione delle offerte revocando la Determinazione n ° 13/2020.

D E T E R M I N A

- di procedere alla revoca della Determinazione n ° 13/2020 del 13/11/2020 per le ragioni riportate in premessa;

- di riaprire i termini per la presentazione delle offerte, in modo che l'operatore economico non invitato alla procedura per mero errore materiale ad esso non imputabile, negli stessi termini e modalità concessi agli altri operatori, abbia la facoltà di presentare la propria offerta;

- di concedere agli operatori economici che avevano presentato la propria offerta, la facoltà di poter aggiornare/sostituire il plico presentato;

- di dare mandato al seggio di gara, nominato con Determinazione n ° 10/2020 del 22/10/2020, di analizzare l'eventuale "Busta telematica A - Documentazione amministrativa" presentata dall'operatore economico al quale in precedenza non era stato recapitato l'invito, e coadiuvare il RUP nel controllo della completezza della documentazione amministrativa presentata.

Frascati,

Il Presidente
Prof. Federico Testa

Firmato digitalmente da: Federico Testa
Organizzazione: DTT S.C.A.R.L./15408721007
Data: 25/11/2020 18:26:19